

Concordato Preventivo Liquidatorio

Profili fiscali

Nota interna al 21.05.2019

Indice:

- 1) Introduzione
- 2) Aspetti fiscali del concordato preventivo (focus sul debitore)
 - a) Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni
 - b) Sopravvenienze attive per stralcio debiti
 - c) Detassazione contributi volontari
- 3) Chiusura concordato preventivo e cancellazione società

Documentazione analizzata:

- Artt. 86 e 88 TUIR;
- Artt. 160 ss. Legge Fallimentare;
- D.Lgs. n. 147/2015;
- D.L. n. 18/2016;
- A. Contrino, *Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni di debiti e sopravvenienze attive*, in *Rassegna tributaria*, n. 1, 2011;
- G. Andreani-A. Tubelli, *Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo*, in *Corriere tributario*, n. 13, 2013;
- G. Buffelli-G.P. Rota, *Adempimenti fiscali nel concordato preventivo*, in *Il Fallimentarista*, 2017;
- S. Cerato, *Sopravvenienze attive e procedure della crisi d'impresa*, in *Euroconference*, 2017;
- S. Pettinato-C. Tondi-V. D'Amico, *Adempimenti nel concordato preventivo*, in *Fallimento.it*, 2017.

* * *

1) Introduzione

Nella presente nota si cercheranno di evidenziare le peculiarità che caratterizzano il concordato preventivo sotto il profilo fiscale. In secondo luogo, inoltre, si cercheranno di delineare i vari passaggi che dovranno essere compiuti, una volta chiusa la procedura di concordato preventivo, per arrivare alla cancellazione della società.

Si ritiene opportuno sottolineare che *nel concordato preventivo*, a differenza di quello che avviene nel fallimento, *l'imprenditore conserva la propria autonomia* (anche dal punto di vista fiscale¹). Sul punto, difatti, l'art. 185 della LF afferma che il commissario giudiziale, dopo l'omologazione del concordato, ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione². La stessa disposizione, inoltre, statuisce che il commissario giudiziale, nel caso in cui rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Quest'ultimo, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti³.

Il tribunale, in caso di concordato liquidatorio con cessione dei beni, nomina altresì un liquidatore giudiziale affinché si occupi dell'esecuzione della proposta concordataria attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore⁴. In capo al liquidatore, così come al commissario giudiziale, non viene posto alcun adempimento fiscale da parte della disciplina vigente (salva diversa indicazione da parte del tribunale nel decreto di omologazione del concordato o attraverso un atto successivo).

Si osserva, infine, che nel concordato preventivo, a differenza di quello che avviene nel fallimento, non si hanno periodi di imposta/adempimenti particolari ai fini delle imposte dirette e nemmeno in relazione a quelle indirette. Il reddito di impresa, pertanto, viene determinato tenendo conto degli ordinari periodi di imposta. Lo stesso avviene per gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2) Aspetti fiscali del concordato preventivo (focus sul debitore)

La disciplina fiscale attuale riserva alcune agevolazioni in capo al debitore e le stesse verranno analizzate di seguito.

¹ In caso di concordato preventivo, sia di natura liquidatoria sia di risanamento, il debitore mantiene la titolarità degli adempimenti di carattere tributario. Pertanto, è il debitore che deve predisporre le dichiarazioni previste dalla disciplina fiscale ed è sempre il debitore che deve provvedere al pagamento delle imposte.

² Art. 185(1) LF.

³ Art. 185(3) LF.

⁴ Art. 182 LF.

a) Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni

L'art. 86 del TUIR, rubricato "plusvalenze patrimoniali", al comma quinto afferma che "la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".

La dottrina ritiene che tale norma di favore trovi applicazione [...]

*Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.
Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.*

b) Sopravvenienze attive per stralcio debiti

L'art. 88(4-ter) del TUIR contiene il cd. bonus da concordato. Con questa locuzione, [...]

*Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.
Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.*

c) Detassazione contributi volontari

L'art. 88(3-bis) del TUIR si occupa della detassazione dei contributi volontari ed è stato introdotto dal D.L. n. 18/2016.

Questa agevolazione, [...]

*Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.
Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.*

3) Chiusura concordato preventivo e cancellazione società

Nel presente paragrafo vengono analizzate le operazioni da porre in essere, una volta la chiusa la procedura concorsuale, per procedere alla chiusura della società.

Si ricorda, in primo luogo, che il concordato preventivo, ai sensi dell'art. 180 L.F., si chiude con il decreto di omologazione. La disciplina vigente, quindi, non affronta la questione relativa alla chiusura della procedura nella ipotesi dell'eventuale fase di liquidazione dei beni.

Ad ogni modo, nell'eventualità in cui la procedura preveda la fase di liquidazione dei beni, si ritiene opportuno che il liquidatore giudiziale, [...]

*Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.
Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.*